REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

ART. 1

(Natura del patrocinio)

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione del patrocinio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in esecuzione dell'articolo 8, comma 24, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.
- 2. Il patrocinio è attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche e umanitarie.
- 3. Le iniziative di cui al comma 2, promosse a livello regionale, nazionale o internazionale, devono avere, direttamente o indirettamente, significato e interesse per il Friuli-Venezia Giulia.
- 4. Sono escluse dalla concessione del patrocinio le iniziative che hanno finalità di lucro.

ART. 2

(Presentazione delle domande di concessione del patrocinio)

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio, i promotori o gli organizzatori delle iniziative di cui all'articolo 1, presentano, almeno 60 giorni prima della data di svolgimento delle stesse, apposita domanda in carta semplice al Presidente della Regione.

2. L'istanza è corredata del programma della manifestazione, di una relazione motivata e di ogni elemento utile per l'istruttoria dell'Ufficio di Gabinetto, il quale può avvalersi, di volta in volta, degli altri Uffici regionali competenti nelle materie cui le singole iniziative si riferiscono.

ART. 3

(Concessione del patrocinio)

1. A seguito dell'esame preliminare degli atti da parte dell'Ufficio di Gabinetto, il Presidente della Regione può concedere il patrocinio con proprio atto, dandone comunicazione scritta ai richiedenti.

ART. 4

(Effetti della concessione del patrocinio)

- 1. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente a menzionarlo in tutte le forme lecite di divulgazione dell'iniziativa patrocinata.
- 2. La concessione del patrocinio non comporta per l'Amministrazione regionale l'erogazione di contributi e la partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o dell'iniziativa patrocinata.
- 3. La concessione del patrocinio non conferisce la facoltà di utilizzare lo stemma della Regione.

ART. 5

(Disposizione finale)

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel "Regolamento per la concessione del patrocinio della Regione", approvate con D.P.G.R. 0356/Pres. del 6 luglio 1987.